



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 110 del 24 Luglio 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -
AVVISO PUBBLICO PER LA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2020/2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA'

DETERMINAZIONE 09.07.2020, N. DPD019/137

Approvazione scorrimento delle graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili ed ammesse al finanziamento della Misura A – Azione a3 “Corsi di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi”, della Misura B – Azione b3 “Attrezzature varie” – e della Misura E – Azione e1”Acquisto di sciami, nuclei, pacchi, d’api ed api regine” del Programma Operativo anno 2019/2020 – prima annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022.....4

DETERMINAZIONE 14.07.2020, N. DPD019/_140

Impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.- D.M. n. 2588 del 10/03/2020. Disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei produttori di sviluppo rurale. Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC nella Regione Abruzzo per l’annualità 2020.....9

DETERMINAZIONE 20.07.2020, N. DPD019/148

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM VINO - Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) - Disposizioni Regionali Attuative (DRA) - Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 2020/2021.....48

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI



GIUNTA REGIONALE

ITER n. 6831/20

DETERMINAZIONE N. **DPD019/137**

DEL

09 luglio 2020DIPARTIMENTO **Agricoltura**SERVIZIO **Promozione delle filiere e Biodiversità**UFFICIO **Sostegno zootecnia e regimi di qualità**

OGGETTO Approvazione scorrimento delle graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili ed ammesse al finanziamento della *Misura A – Azione a3 “Corsi di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi”*, della *Misura B – Azione b3 “Attrezzature varie”* – e della *Misura E – Azione e1 “Acquisto di sciami, nuclei, pacchi, d’api ed api regine”* del Programma Operativo anno 2019/2020 – prima annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 –

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO** che:

- con Determinazione dirigenziale n. DPD019/209, del 10 settembre 2019 è stato approvato il *Programma Operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 e del Decreto 25 marzo 2016, n. 2173 relativo alle “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura – “Anno 2019/2020: prima annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022”*, per una spesa pubblica complessiva di euro 194.465,17, di cui il 50% a carico del Fondo nazionale di rotazione ed il restante 50% a carico del FEAGA;
- con Determinazioni dirigenziali DPD019/08 del 14 gennaio 2020, n. DPD019/26 del 22 gennaio 2020, n. DPD019/28 del 24 gennaio 2020 e n. DPD019/30 del 24 gennaio 2020, sono state approvate rispettivamente le graduatorie regionali delle domande ammissibili ed ammesse al finanziamento per la *Misura A – Azione a3 “Corsi di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi”*, per la *Misura B – Azione b3 “Attrezzature varie: acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti”*, per la *Misura B – Azione b3 “Attrezzature varie: acquisto di attrezzature specifiche per la lotta contro le malattie dell’alveare (per apicoltori stanziali e nomadisti)”* e per la *Misura E – Azione e1 “Acquisto di sciami, nuclei, pacchi, d’api ed api regine”* ed è stato disposto, inoltre, il rinvio a successivi atti del finanziamento per scorrimento delle medesime graduatorie delle domande ammissibili e non finanziate per carenza di fondi, qualora si fossero resi disponibili ulteriori finanziamenti pubblici;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2019, n. 448, con la quale, fra l’altro, è stato disposto che *“Qualora il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nel corso di realizzazione del sottoprogramma regionale, assegni alla regione Abruzzo ulteriori*

finanziamenti, per l'utilizzazione degli stessi, il Dirigente del competente Servizio regionale procede prioritariamente a finanziare le istanze degli apicoltori finanziate parzialmente per carenza di fondi. Successivamente lo stesso Dirigente procede al finanziamento delle eventuali "domande istruite favorevolmente e non finanziate per carenza di fondi", scorrendo le specifiche graduatorie regionali predisposte per singola azione o sub-azione. A tal fine, la ripartizione tra le azioni e sottoazioni deficitarie è effettuata in proporzione agli importi complessivi delle richieste non evase per le medesime azioni e sottoazioni, tenuto conto anche delle necessità finanziarie che le istanze rientranti richiedono per essere totalmente finanziate".

RESO NOTO che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 0002939, del 30 giugno 2020, ha assegnato in favore della Regione Abruzzo un importo finanziario aggiuntivo di euro **2.913,56**, proveniente dalla riassegnazione dei fondi resisi disponibili quali economie del Programma Nazionale 2019/2020;

ATTESO che le graduatorie regionali della *Misura A – Azione a3*, della *Misura B – Azione b3* – e della *Misura E – Azione e1* – di cui alle richiamate determinazioni dirigenziali presentano alcuni beneficiari con un contributo ammesso parzialmente per carenza di fondi ed altri "nuovi beneficiari" non finanziati per carenza di fondi;

RITENUTO, quindi,

- di potere utilizzare l'ulteriore importo di contributo ministeriale di euro 2.913,56, prioritariamente per le ditte che hanno avuto il contributo ammesso parzialmente per carenza di fondi e, successivamente, per le ditte che risultano essere "nuovi beneficiari" nelle graduatorie relative alle *Misure B – Azione b3* - ed *E – Azione e1* – che risultano avere il maggior numero di richieste non evase;
- di ammettere, quindi, a finanziamento per le suddette graduatorie le ditte utilmente inserite nelle medesime, secondo le modalità e gli importi finanziari specificati nella Tabella 1, predisposta dall'Ufficio Sostegno zootecnia e regimi di qualità che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale, né il transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale, in quanto il pagamento ai beneficiari del finanziamento in questione è effettuato direttamente da AGEA – Organismo pagatore;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2019, n. 448;

RESO NOTO che le ditte beneficiarie, con la presentazione delle istanze di beneficio, hanno autorizzato, ai sensi della legge 675/96 e del d.lgs. 196/2003, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati in esse contenute;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale a pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.), ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, con la massima urgenza in considerazione che la stessa pubblicazione costituisce notifica agli interessati e che gli interventi di che trattasi devono essere ultimati entro, e non oltre, il 31 luglio 2020, pena la decadenza del diritto dal finanziamento concesso, salvo eventuali proroghe conseguenti ai provvedimenti in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del Coronavirus;

RITENUTO, inoltre, per le motivazioni di cui sopra, che il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet del Dipartimento Agricoltura: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

RITENUTO, infine, che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, di adempiere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparenza";

VISTA la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa:

1. di rendere noto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 0002939, del 30 giugno 2020, ha assegnato in favore della Regione Abruzzo un importo finanziario aggiuntivo di euro **2.913,56**, proveniente dalla riassegnazione dei fondi resisi disponibili quali economie del Programma Nazionale 2019/2020;
2. di utilizzare l'ulteriore importo di contributo ministeriale di euro 2.913,56, prioritariamente per le ditte che hanno avuto il contributo ammesso parzialmente per carenza di fondi e, successivamente, per le ditte che risultano essere "nuovi beneficiari" nelle graduatorie relative alle *Misure B – Azione b3 - ed E – Azione e1* – che risultano avere il maggior numero di richieste non evase;
3. di ammettere, quindi, a finanziamento per le suddette graduatorie le ditte utilmente inserite nelle medesime, secondo le modalità e gli importi finanziari specificati nella Tabella 1, predisposta dall'Ufficio Sostegno zootecnia e regimi di qualità
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale, né il transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale, in quanto il pagamento ai beneficiari del finanziamento in questione è effettuato direttamente da AGEA – Organismo Pagatore;
5. di fare obbligo alle ditte beneficiarie di presentare, **a mezzo pec**, al Servizio *Promozione delle Filiere e Biodiversità* del Dipartimento Agricoltura (Via Catullo, 17 – 65127 PESCARA – pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it) la *domanda di pagamento aiuto*, scaricabile dal portale SIAN, accompagnata dai documenti giustificativi di spesa regolarmente quietanzati entro, e non oltre, il **31 luglio 2020**, pena la decadenza del diritto dal finanziamento concesso, salvo eventuali proroghe conseguenti ai provvedimenti in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del Coronavirus;
6. di autorizzare il Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale a pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.), ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, con la massima urgenza in considerazione che la stessa pubblicazione costituisce notifica agli interessati e che gli interventi di che trattasi devono essere ultimati entro, e non oltre, il 31 luglio 2020;
7. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet del Dipartimento Agricoltura: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
8. di autorizzare, altresì, in pari data, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°. 33, nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparenza";
9. di autorizzare, infine, l'Ufficio Sostegno zootecnia e regimi di qualità a trasmettere il la comunicazione di concessione del contributo, anche per il tramite della posta elettronica, alla ditta interessata;
10. di ritenere il presente atto definitivo e di stabilire che nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T.;
11. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la Tabella 1 composta da una facciata.=====

L'Estensore
Dott. Agr. Rino DI FELICE
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo MAGGITI
Firmato digitalmente

c:\users\massimo.fringuelli\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\up8rek17\dpd019_137 del
09.07.2020_iter_6831_20.docx

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD
 SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' - DPD019
 UFFICIO SOSTEGNO ZOOTECNIA E REGIMI DI QUALITA'

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 (APICOLTURA - 1° ANNUALITA' SOTTOPROGRAMMA REGIONE ABRUZZO 2020/2022)

Tabella 1 - Ditte ammesse a finanziamento per scorrimento delle graduatorie di cui alle determinazioni n. DPD019/08/2020, DPD019/26/2020 DPD019/28 e DPD019/30/2020

Misura/Azione Sottosezione	Numero Posizione Graduatoria	DITTA			Contributo				MOTIVAZIONE
		Numero Domanda di Aiuto	Nominativo / Ragione sociale	Provincia	Ammissibile	Ammesso	Ammesso per ulteriore disponibilità finanziaria	Totale ammesso	
A - a3	3	3700053246	ASSOCIAZIONE APICOLTORI D'ABRUZZO	TE	€ 2.268,00	€ 1.717,65	€ 550,35	€ 2.268,00	Nella graduatoria di riferimento risultava finanziato parzialmente per carenza di fondi
B - b3 (arnie)	20	03700049790	DI NICOLANTONIO STEFANO	PE	€ 510,00	€ 473,43	€ 36,57	€ 510,00	Nella graduatoria di riferimento risultava finanziato parzialmente per carenza di fondi
	21	03700047941	STELLABOTTE VINCENZO	PE				€ 0,00	Ha rinunciato alla domanda di aiuto
	22	03700052453	DE LUCA ANDREA	CH	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	Nuovo beneficiario. Nella graduatoria di riferimento non risultava finanziato per carenza di fondi
B - b3 (attrezzature per lotta aggressori e malattie)	7	03700052453	DE LUCA ANDREA	CH	€ 265,08	€ 0,00	€ 265,08	€ 265,08	Nuovo beneficiario. Nella graduatoria di riferimento non risultava finanziato per carenza di fondi
E - e1	27	03700049400	CROGNALE GUIDO	PE	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	Nuovo beneficiario. Nella graduatoria di riferimento non risultava finanziato per carenza di fondi
economie a disposizione								261,56	impossibilità a finanziare per intero ulteriori ditte
TOTALE								€ 2.913,56	

PESCARA, 09/07/2020

Il Responsabile dell'Ufficio
 Dott. Agr. Rino DI FELICE
 (firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE

ITER N. 7003/20

DETERMINAZIONE **DPD019/_140** **14/07/2020****DIPARTIMENTO** **AGRICOLTURA - DPD****SERVIZIO** **PROMOZIONE DELLE FILIERE e BIODIVERSITÀ – DPD019****UFFICIO** **Sostegno all'agricoltura ecocompatibile**

OGGETTO: Impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.– D.M. n. 2588 del 10/03/2020. Disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei produttori di sviluppo rurale. Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune –PAC nella Regione Abruzzo per l'annualità 2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTI:

- l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provveda con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità Europea;
- il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 gennaio 2015, prot. 162 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

ATTESO CHE il D.M. 10 marzo 2020 n. 2588

- al comma 3 dell’articolo 1, prevede che gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II° del presente decreto, non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. UE n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del Reg. UE 1305/2013;

- al comma 2 dell’articolo 19 relativo al “recupero degli importi erogati in annualità pregresse” nell’ambito dello sviluppo rurale per violazione di impegni o pagamenti pluriennali del Regolamento UE 1305/2013, riconosce alle Regioni la facoltà di non applicare agli anni precedenti, la percentuale di recupero dell’anno di accertamento qualora la non conformità non sia rilevata anche nei medesimi anni;

ATTESO CHE:

- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e devono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;

CONSIDERATO necessario procedere ad una ricognizione sistematica di tutti gli impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 23 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020;

PRESO ATTO, in proposito, delle comunicazioni pervenute in esito alla richiesta di integrazioni e/o modifiche per gli aspetti di propria competenza, avanzate a questo Ufficio «Sostegno all’agricoltura ecocompatibile» da:

-Ufficio “Sanità animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche” del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza Degli Alimenti- Dipartimento Salute e Welfare;

- Ufficio “Parchi e Riserve, Programmi Comunitari” del Servizio «Governare del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio» e Servizio «Gestione e Qualità delle Acque» del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

-Ufficio “Direttiva nitrati e qualità dei suoli, coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo” del Dipartimento Agricoltura;

RITENUTO che si debba procedere all’aggiornamento per l’anno 2020 dell’elenco dei criteri come sopra indicati tramite l’approvazione di un apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato 1) “Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo –anno 2020”

RITENUTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la determinazione DPD019/219 del 25 settembre 2019 del Servizio Promozione delle Filieri che approvava gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo nel 2019 ai sensi del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, “Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune –PAC nella Regione Abruzzo per l’annualità 2019”;

ATTESO che, come previsto dall’art. 23 comma 2 – Capo IV- del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, le proposte contenute nell’allegato 1) al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e che, con nota anticipata via e-mail loro prot. 0025824 del 9 luglio 2020, il MIPAAF-DISR 3 ha espresso parere di coerenza al testo del *DM n. 2588 del 10 marzo 2020*”;

VISTA la L.R.77/99;

Per quanto esposto in premessa

DETERMINA

DI APPROVARE l'Allegato alla presente determinazione, denominato "Allegato 1 -Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo –anno 2020" di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche (composto di n. 36 facciate), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE, in attuazione del D.M n. 2588 del 10 marzo 2020, art. 3- comma 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 113 del 4 maggio 2020, che gli impegni applicabili ai fini del regime di condizionalità per l'annualità 2020 nella Regione Abruzzo, sono quelli elencati nell'Allegato 1) del presente provvedimento, "Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo –anno 2020";

DI STABILIRE, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 relativo al "recupero degli importi erogati in annualità pregresse" nell'ambito dello Sviluppo Rurale per violazione di impegni o pagamenti pluriennali del Regolamento UE 1305/2013, la non applicazione, agli anni precedenti, della percentuale di recupero dell'anno di accertamento qualora la non conformità non sia rilevata anche nei medesimi anni;

DI STABILIRE che la presente determinazione sostituisce la Determinazione n° DPD019/219 del 25 settembre 2019 del Servizio Promozione delle Filiere che ha regolato la condizionalità per l'anno 2019;

DI STABILIRE che copia della presente determinazione, che regola la condizionalità per l'anno solare 2020, venga trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all'AGEA;

DI PRECISARE che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

DI PROVVEDERE, con propri successivi atti, a tutti agli adempimenti di natura generale conseguenti della presente determinazione;

DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale Web del Dipartimento Agricoltura: www.regione.abruzzo.it e sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul B.U.R.A.T. con i relativi allegati, ai soli fini notiziali;

ALLEGATI:

- 1) "Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo –Anno 2020"

L'Estensore
Dr.ssa Mirabile Maria
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Antonio Rocco Zinni
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo MAGGITI
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**SETTORE 1****Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno****I TEMA PRINCIPALE: Acque**

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d), ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Nel territorio della Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, operano i provvedimenti sotto riportati che hanno individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione:

1. DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola "Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: "Val Vomano e "Val Vibrata".
2. DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 "Art. 92 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
3. D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 "Art. 92 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA. RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.
4. D.G.R. n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di Giunta Regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 - Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l'anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).
5. D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 "Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41 del 14 febbraio 2009 - Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini, per la presentazione dei "Piani di Utilizzazione Agronomica" (PUA).
6. DETERMINAZIONE n. DH2/38 del 25.05.2010: " Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 - Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola (elenco fogli e particelle interessate).
7. D.G.R. 472 del 4 marzo 2013 "Direttiva Comunitaria 91/376/CE E art. 36 del 18 ottobre 2012 N.179 - comma 7 -ter - Applicazione Direttiva Nitrati _ posizione Regione Abruzzo."
8. Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell'8 luglio 2013 recante "D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque.", con la quale è stato approvato l'elaborato e la carta contenente l'aggiornamento dell'individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola attraverso l'analisi dei dati di monitoraggio 2010.
9. Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013, che contiene l'aggiornamento delle zone vulnerabili da Nitrati di cui al punto precedente.
10. D.G.R. 738 del 15 novembre 2016 "Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 9 Ottobre 2009 n.500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplina regionale per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n.5046 del 25 Febbraio 2016
11. DGR n.1013 del 7 dicembre 2015 recante "Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento - Carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque - ai fini del riesame ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021."
12. DGR n. 55 del 13/02/2017 recante "Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali".

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

13. DGR n. 795 del 16/12/2019 Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola.
14. DGR n. 852 del 23/12/2019 Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: aggiornamento analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali e sotterranei regionali e approvazione schede monografiche corpi idrici

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".


Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieti di fertilizzazioni.
Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.
- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“Adduttori d’acqua per l’irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione in vigore per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque". Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo"; 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Intervento della Regione ABRUZZO

La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, ha definito lo «stato complessivo attuale» dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, (il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale è stato adottato con la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 luglio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 febbraio 2014 - Serie Generale n.34. L'aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell'Appennino centrale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato. Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale è stato adottato il 24 febbraio 2010, con deliberazione del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 luglio 2013 - Serie Generale n.160. L'aggiornamento del Piano di gestione Acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato.

Il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015, all'art. 26 delle Norme Tecniche di attuazione prevede:

1. La struttura e le condizioni della zona ripariale sono elementi utili alla classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali e la condizione di tali elementi influenza il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 15 delle presenti NTA.¹
2. Le fasce rivierasche, esterne all'alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro almeno dieci metri dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale,² mantengono una peculiare funzione idraulica e sono altresì idonee a:
 - a) Conservare l'ambiente naturale;
 - b) Mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che possa svolgere un ruolo di consolidamento delle sponde ed abbia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, sempre che tale vegetazione non incida sul regolare deflusso delle acque;
 - c) Garantire l'accesso per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
3. Nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d'acqua privi di argini artificiali, i tagli di vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
 - a) Alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell'alveo del corso d'acqua;
 - b) Alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;
 - c) Alla tutela della pubblica incolumità;
 - d) Alla conservazione dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
4. E' vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgono le fasce rivierasche dei corpi idrici.
5. La larghezza della fascia rivierasca può essere modificata, caso per caso, dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, anche sulla base delle proposte di cui al comma successivo.
6. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, l'ARTA Abruzzo, nell'ambito delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali, di cui all'art. 14 comma 10 ed in particolare della valutazione degli elementi di qualità idromorfologici a sostegno, propone alla Direzione regionale competente, ove possibile, l'individuazione di fasce rivierasche specifiche finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La copertura dei corsi d'acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni.
8. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ricerche e progetti pilota, per individuare i requisiti ottimali delle fasce rivierasche dei corpi idrici in relazione agli inquinanti di origine diffusa ed alle aree naturali ad elevata biodiversità, tenuto conto delle diverse caratteristiche delle aree perfluviali e della morfologia degli alvei.

¹ Annotazione, v. punto A.2.1 dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.lgs 152/2006.

² Annotazione, v. art. 115 comma 1 D.lgs 152/2006.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

9. La Regione, in coerenza con il quadro generale di sostenibilità e di equilibrio della finanza pubblica nonché sulla base delle disponibilità economiche, promuove, in quanto azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fissati nel presente Piano, interventi di "riqualificazione fluviale" quali:
- a. Interventi di tipo idromorfologico finalizzati al ripristino di una dinamica evolutiva più naturale dei corsi d'acqua nonché a garantire adeguati spazi di mobilità agli alvei;
 - b. Integrazione di interventi di rinaturazione e di gestione del rischio idraulico.

In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione in vigore per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque". Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo"; 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4, del presente decreto.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione Abruzzo

Nel territorio della Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, operano i seguenti provvedimenti:

-DGR n. 614 del 9/8/2010 – Adozione del Piano di Tutela delle Acque.

-Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell'8 luglio 2013 recante "D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque."

-Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

-Decreto n. 3/Regolamento del 13/8/2007 “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

-DGR 940 del 30/12/2016 “Condizionalità ex-ante per le risorse idriche. Approvazione della Direttiva Tecnica sulle Modalità di Quantificazione dei Volumi Idrici ad Uso Irriguo, in Conformità al D.M. Mipaaf 31 Luglio 2015 e adozione del D.M. 24-2-2015 n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d).

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

Intervento della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, ha emanato i provvedimenti sotto riportati:

- DGR 458 del 29/06/2018 recante "Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Art. 21 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e art. 94 del D.Lgs 13 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale". Presa d'Atto della proposta pervenuta da ERSI e definizione procedura di consultazione pubblica e approvazione.
- DGR 116 del 07/02/2019 recante "Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e art. 94 del D.Lgs 13 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale". – Presa d'atto degli esiti del Gruppo di Lavoro istituito con DGR 458 del 29/6/2018".

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo
--

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b);
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nella Regione Abruzzo, non vengono definiti ulteriori impegni applicabili a livello di azienda agricola in relazione all'impegno a) e b).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 23 comma 3 del presente decreto, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera **a)**: seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a));
- per gli impegni di cui alle lettere **b)** e **c)**: tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nella Regione Abruzzo, non vengono definiti ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede in relazione all'impegno **a)**, su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno **b)**, è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno **c)**, è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nella Regione Abruzzo, non vengono definiti ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie e delle paglie in ordine ai problemi di carattere fitosanitario e agronomico.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento della Regione Abruzzo

Nella Regione Abruzzo, come previsto all'articolo 23 comma 1 D.M. n. 2588 del 10/03/2020, sono vigenti i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale";
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale".

L'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 2009/147/EC", aggiornato al dicembre 2017 è pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare -<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps> ;

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/EC.

- DGR n.451 del 24 agosto 2009
- DGR n. 877 del 27 dicembre 2016
- DGR n. 279 del 25 maggio 2017 e s.m.i.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome ed impegni previsti

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 comma 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, a norma dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, ha emanato i seguenti provvedimenti:

verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Penne”;
D.G.R. n. 738 del 27.09.2010 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: Designazione Sito d’interesse comunitario Area protetta Marina Torre del Cerrano”.

L’elenco dei Siti d’Interesse Comunitario (SIC), classificate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, aggiornato al dicembre 2017 è pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - <http://www.minambiente.it/pagina/liste-dei-sic>.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Con decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 pubblicati in G.U. serie generale n. 19 del 23 gennaio 2019, 42 SIC della regione Abruzzo sono stati designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione dei Siti d'Interesse Comunitario, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

DGR n. 877 del 27 dicembre 2016
DGR n. 279 del 25 maggio 2017 e s.m.i.
DGR n. 492 del 15 settembre 2017
DGR n. 493 del 15 settembre 2017
DGR n. 494 del 15 settembre 2017
DGR n. 562 del 5 ottobre 2017
DGR n. 477 del 5 luglio 2018
DGR n. 478 del 5 luglio 2018
DGR n. 479 del 5 luglio 2018

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nella Regione Abruzzo, non sono state definite ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal presente Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*alberi in filari*" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "*potatura*" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d ed e)) e sez. 9 (lettere a e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari⁴;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

⁴ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione⁵ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. uso di semente geneticamente modificata;
- iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- Deliberazione di G.R. n° 629 del 7 agosto 2018 "Encefalopatie spongiformi trasmissibili- approvazione del 1) Piano di Sorveglianza delle TSS- 2) Piano di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica";
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007 (B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007 "Linee guida vincolanti per l'applicazione del regolamento (CE) n° 183/2005 e per la gestione operativa del sistema in allerta rapida dei mangimi";
- Deliberazione di G.R. n° 899 del 28/11/2018 recante "Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Regolamento (CE) n° 882/2004- proroga della scadenza del Piano al 31/12/2019;

⁵ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- *Deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 20/07/2009 recante “Linee guida applicative per le attività di commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, disciplina della farmacovigilanza e della vendita e commercio dei mangimi medicati ai sensi del DLgs. 6 aprile 2006 n. 193 nella Regione Abruzzo;*
- L.R. 27 ottobre 2010, n. 45 Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli) e alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie).
- Reg. 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- DPF011/152 del 31.12.2019 "approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2020";
- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018";
- Determinazione n. DG 21/91 del 30/06/2015 recante " Integrazione Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018";

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – (GU n. 282 del 2/12/2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A:** COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
- B:** TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nella Regione Abruzzo, non sono state definite ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola e pertanto si applicano gli impegni sopra indicati.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)

Articoli 4 e 7**Applicazione**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali"(G.U. 14.06.1996 n. 138) e ss.mm.ii.;
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 - "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali""(G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii.;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e ss.mm.ii.;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n,

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);

- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. "Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).
- A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

relativamente ai capi di propria competenza.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nella Regione Abruzzo, non sono state definite ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola e pertanto si applicano gli impegni sopra indicati.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall'O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017)
- D.M. 28 giugno 2016 –"Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 30 giorni;

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006;
- *Deliberazione di G.R. n. 899 del 28 novembre 2018 recante "Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004 – Proroga della scadenza del Piano al 31.12.2019;*
- DPF011/152 del 31.12.2019 "approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2020".

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii. (G.U. n. 59 dell'11-03-2000).

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale"
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, sulla base delle norme di recepimento Regolamento (CE) n. 999/2001, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Determinazione n. DG 21/51 del 31 marzo 2015 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "Il Libro delle Regole" della Regione Abruzzo 2015-2018";
- Delibera DGR n. 629 del 7/08/2018.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**Articolo 55, prima e seconda frase****Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dell'/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

- alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (B.U.RA. n°55 speciale del 7/6/2006.)
- delibera di GR d'Abruzzo n° 274 del 12/04/2010;
- delibera di GR d'Abruzzo n° 930 del 29/11/2010;
- Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55;
- Deliberazione di G.R. n. 899 del 28 novembre 2018 recante "Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004 – Proroga della scadenza del Piano al 31.12.2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 04/03/2015 n. 163 "Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori di tali prodotti ai sensi del D. Lgs. 150/2012".
- Linee Guida per l'applicazione delle misure connesse con l'impiego dei fitofarmaci –DGR 163/2015- del Dip. Salute -Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti- e Dip. Agricoltura –prot. RA 60108/DPF011/IAN.9 del 13/3/2016.
- DPF011/152 del 31.12.2019 "approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2020";

SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4

D.lgs. n. 126 del 7 luglio 2011

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, nella Regione Abruzzo, non sono state definite ulteriori disposizioni applicabili a livello di azienda agricola e pertanto si applicano gli impegni sopra indicati.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4**Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii..

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n.2588 del 10/03/2020, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano le seguenti disposizioni:

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005;
- Deliberazione di G.R. n. 899 del 28 novembre 2018 recante "Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004 – Proroga della scadenza del Piano al 31.12.2019;
- DPF011/152 del 31.12.2019 "approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2020";

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali

Allegato 1 (articoli 2 e 3)

Regole di condizionalità nella Regione Abruzzo - Anno 2020

negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23)**Articolo 4****Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii..

Intervento della Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 nel territorio della Regione Abruzzo, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE si applicano le seguenti disposizioni:

- Deliberazione di G.R. n. 899 del 28 novembre 2018 recante "Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, mangimi, benessere e sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004 – Proroga della scadenza del Piano al 31.12.2019;
- DPF011/152 del 31.12.2019 "approvazione del programma annuale dei controlli in sanità veterinaria e sicurezza alimentare- anno 2020";

ITER N.7278/20



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD019/148

DEL 20 luglio 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO OCM

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - **OCM VINO - Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) - Disposizioni Regionali Attuative (DRA) - Avviso pubblico per la Campagna vitivinicola 2020/2021.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante le modalità dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017;
- il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018, successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 marzo 2017 n. 1411, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, n. 1355 del 5 marzo 2020, di riparto della dotazione finanziaria OCM Vino per la campagna vitivinicola 2020/2021 che prevede un'assegnazione alla Regione Abruzzo per la Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti di Euro 6.601.823,68;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5779 del 22/05/2020 - Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -;
- la circolare AGEA n. 65 del 10 luglio 2020 "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2020/2021";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 1411/2017 le Regioni e le P.A. adottano apposite Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per l'applicazione della misura RRV e i parametri previsti dall'allegato 1 e 2 del DM medesimo;
- l'OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate;
- il Decreto n. 1355/2020 prevede che il riparto per l'anno 2021 è subordinato alla definizione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, e che il pagamento degli aiuti per la realizzazione delle misure dell'OCM vino è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia nell'ambito del suddetto quadro finanziario; pertanto, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti;

ATTESO che alla assegnazione finanziaria 2020/2021 occorrerà detrarre le risorse necessarie per far fronte ai fabbisogni derivanti dal pagamento del saldo (del 20%) delle domande di aiuto delle precedenti campagne, e delle domande a cui è stata concessa la proroga a seguito delle misure urgenti adottate, ai sensi del D.M n. 3318/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO necessario:

- conformarsi alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, emanando specifiche Disposizioni Regionali Attuative della Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la Campagna 2020/2021, di cui all'Allegato A, che si allegano al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale;
- consentire, ai viticoltori interessati ed aventi titolo di presentare le domande di adesione alla Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.agricoltura.regione.abruzzo.it), con scadenza stabilita al 30 agosto 2020, salvo proroghe che dovranno essere stabilite di concerto con MiPAAF ed AGEA e che, se concesse, saranno rese note a mezzo pubblicazione di apposito avviso pubblico sul richiamato sito istituzionale;
- assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 26, c. 1 del D.lgs 33/2013;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di emanare** le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la Campagna viticola 2020/2021 – di cui all' **Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto -;

2. **di predisporre** sul portale SIAN di AGEA i parametri previsti nella DRA, al fine di consentire la corretta presentazione delle domande per via telematica entro **30 agosto 2020**; le stesse domande, rilasciate nel termine sopra indicato, dovranno essere inserite con i relativi allegati, pena l'esclusione, sul portale della regione Abruzzo <https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici> entro le **ore 23,59 del 9 settembre 2020**;
3. **di rinviare** ai Servizi Territoriali per l'Agricoltura l'attuazione degli iter procedurali indicati nell'allegata DRA;
4. **di prendere atto** che per la Campagna vitivinicola 2020/2021, per l'attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti del Programma di sostegno al settore vitivinicolo, è disponibile per la Regione Abruzzo, l'importo di **6.601.823,68** derivante dall'assegnazione effettuata con Decreto MIPAAF del 5 marzo 2020 n. 1355;
5. **di dare atto** che il riparto, di cui al sopracitato Decreto, è subordinato alla definizione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, ed il pagamento degli aiuti per la realizzazione delle misure dell'OCM vino è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia nell'ambito di tale quadro finanziario;
6. **di stabilire** che la dotazione finanziaria per la campagna 2020/2021 sarà, in via prioritaria, utilizzata per far fronte ai pagamenti dei saldi derivanti dalle domande di aiuto ammesse a contributo delle precedenti campagne (20% dell'aiuto spettante), ed alle domande a cui è stata concessa la proroga prevista dal D.M. n. 3318/2020;
7. **di stabilire** che il presente provvedimento costituisce Avviso pubblico per la presentazione delle domande della Misura RRV per la Campagna 2020/2021;
8. **di stabilire**, altresì, che per tutto quanto non previsto dal presente Atto si applicheranno le disposizioni contenute nella Normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento, nonché quelle previste dalle Istruzioni Operative AGEA n. 65/2020 e nella DRA Regionale;
9. **di trasmettere** il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell'Unione Europea – PIUE VII Settore Vitivinicolo e ad AGEA;
10. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul B.U.R.A.T.;
11. **di disporre**, altresì, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegati:

- **Allegato A** "OCM Vino – Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti - Campagna vitivinicola 2020/2021 - Disposizioni Regionali Attuative (DRA)" composto di n. 53 pagine.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo MAGGITI

Certificatore Aruba S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940001843009

Validità 25/06/2023

L'Estensore
Rag. Gloria Cipollone
(Firmato elettronicamente)

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Anna Rita Carboni
(Firmato elettronicamente)



Giunta Regionale

Allegato A

alla determinazione DPD019/148 del 20/07/2020

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità
Ufficio Promozione Filiere in Ambito OCM

OCM VINO

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

CAMPAGNA VITIVINICOLA 2020/2021

DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (D.R.A.)



Giunta Regionale

Sommario

PREMESSA	3
1. FINALITÀ.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ AMMESSE.....	6
4. SUPERFICIE MINIMA	6
5. SOGGETTI BENEFICIARI	6
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
7. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ	8
8. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	9
8.1 Forme di allevamento.....	9
8.2 Sesti di impianto	9
8.3 Sovrainnesto	10
9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI	10
10. ENTITÀ DELL'AIUTO - FORMA DEL CONTRIBUTO	11
10.1 Contributi riconoscibili per tipologia di intervento e forma di allevamento	12
11. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	13
12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
12.1 Documentazione a corredo della domanda	15
12.2 Impegni del beneficiario	16
13. DOMANDE CON PAGAMENTO ANTICIPATO A FIDEIUSSIONE (80%)	16
14. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO.....	17
15. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	18
16. EROGAZIONE DELL'AIUTO	19
17. DOMANDA DI VARIANTE.....	19
17.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario	20
18. MODIFICHE MINORI	20
19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	21
19. 1 Comunicazione decesso del titolare per subentro.....	21
19. 2 Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale o esproprio per non applicazione sanzioni o richiesta di proroga.....	22
20. RINUNCIA ALL'AIUTO	22
21. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.....	23
22. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI.....	23
23. SANZIONI	23
24. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	24
26. MODALITÀ DI PAGAMENTO	24
27. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	25
28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
29. DISPOSIZIONI FINALI	25
30. APPENDICE.....	26



Giunta Regionale

PREMESSA

Le presenti disposizioni disciplinano il “Piano Regionale” di attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti dell’OCM VINO, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e della Commissione e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, del Decreto Ministeriale n. 1411 del 03.03.2017 (di seguito D.M.), modificato con D.M. n. 3843 del 3 aprile 2019 e delle Istruzioni Operative AGEA n. 65/2000 per la Campagna 2020/2021.

1. FINALITÀ

1. La misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- **adeguare** la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O. e I.G.;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” (compresi i “vini varietali”) escludendola dagli aiuti;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- **diffondere** le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
- **ricollocare** meglio le produzioni vitivinicole di maggiore pregio nelle aree più vocate.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l’Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la regione Abruzzo;

Attività: elenco interventi previsti (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche - Reimpianto per motivi fitosanitari), ai sensi del Reg. n. 1308/2013, art. 46 comma 3, lett. a), b), c), d).

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse (esempio: estirpazione, scasso, messa a dimora barbatelle, ecc.). In altri termini, sono identificabili nel singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come indicato nell’allegato II del DM n. 1411 del 3/3/2017.



Giunta Regionale

Autorizzazioni di reimpianto: a partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del Decreto MIPAAF n.12272 del 15.12.2015 e ss.mm.ii. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui all'allegato I, ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili, ed hanno validità di tre anni.

Autorizzazioni di nuovo impianto: le autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale/regionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente non possono usufruire del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del Regolamento 1308/2013.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino, o in possesso di autorizzazioni al reimpianto valide, che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) 1308/2013.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

Conversione di un diritto in autorizzazione: I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto, l'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 12272/2015. Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale. È il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

Diritto/Autorizzazioni di reimpianto: si intende il diritto/autorizzazione corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura che non deve comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

D.O.: Denominazione di origine Protetta (D.O.P.) o Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), menzione tradizionale per l'Italia.

Ente Istruttore competente STA Servizio Territoriale: è l'Ufficio territorialmente competente del Dipartimento Agricoltura, cui sono delegate le attività di verifica ed istruttoria delle domande di aiuto.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

I.G.: Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) o Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) menzione tradizionale per l'Italia.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.



Giunta Regionale

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti/autorizzazioni di impianto e reimpianto posseduti.

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di un vigneto sulla stessa particella, con la stessa varietà, utilizzando lo stesso sistema di allevamento della vite con lo stesso sesto.

Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dal Reg. (CE) n. 436/2009, quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS).

Sovrainnesto: innesto di una vite già precedentemente innestata.

Superficie vitata: la nozione di "superficie vitata" ai fini del pagamento dell'aiuto è regolata dall'articolo n. 44, punto 1 del Reg. di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare allo "Schedario Viticolo" regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (scheda della superficie vitata) e della Legge n. 218/2016.

Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 44, punto 1, del Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Superficie vitata a schedario viticolo: ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti per superficie vitata si intende "la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola" (come riportato nel D.M. 26 luglio 2000).

In particolare:

- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Una volta effettuate le operazioni di collaudo della R.R.V. potrà essere consentita l'iscrizione allo "Schedario vigneti" di una superficie comprensiva di quella pagata (all'art. 44, punto 1 del Reg. (UE) di esecuzione n. 1150/2016) con la eventuale superficie, se presente, a servizio del vigneto (superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000).

Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune operazioni colturali.



Giunta Regionale

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ AMMESSE

2. La misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adottata con il presente atto, valida per la campagna vitivinicola 2020/2021 si applica sull'intero territorio della Regione Abruzzo.
3. Le attività ammissibili sono:
 - a) la riconversione varietale che consiste:
 - nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 - nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;
 - b) la ristrutturazione, che consiste:
 - o nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 - o nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
 - c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, di modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto esistente. È esclusa l'ordinaria manutenzione.

4. SUPERFICIE MINIMA

1. La superficie minima ammessa, oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è fissata in **0,50 ettari**.
2. In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una superficie vitata (compresi eventuali diritti/autorizzazioni di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di **0,30 ettari**.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal Codice Civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnino a rispettare le modalità applicative dei Regg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e della Commissione, Delegato (UE) n. 2016/1149 e di Esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, il Decreto n. 1411 del 03.03. 2017 e le presenti Disposizioni Regionali.



Giunta Regionale

2. I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono avere, a pena di esclusione, la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l'intervento, risultanti dal Fascicolo aziendale, a decorrere dalla data della domanda di aiuto.
3. **La disponibilità (di cui al punto 2) deve risultare, pena inammissibilità della domanda, da:**
 - a) titolo di proprietà;
 - b) titolo di usufrutto;
 - c) contratto di affitto scritto e registrato.
4. Qualora il beneficiario non sia proprietario delle superfici interessate alla domanda di sostegno, dovrà allegare l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento sottoscritto dal/dai proprietario/i o comproprietario/i resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato VI).
5. I richiedenti l'aiuto **NON** devono risultare esclusi dalla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DM e dell'articolo 69 comma 3 della legge 238/2016.
6. I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l'aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario prima della presentazione della domanda di sostegno, la tipologia di pagamento scelto (collaudo o anticipato), la tempistica di realizzazione dei lavori, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, l'obbligo di mantenimento della PEC, ecc., sollevando la Regione Abruzzo da eventuali responsabilità verso terzi.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:
 - a) utilizzando un diritto/autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario;
 - b) estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione di reimpianto;
 - c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della quarta campagna viticola successiva all'impianto.
2. Le superfici da ristrutturare e gli eventuali diritti/autorizzazioni da utilizzare devono risultare nello Schedario Viticolo correttamente definiti nel "Registro regionale dei diritti/autorizzazioni" e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario degli aiuti.
3. **Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuto, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:**
 - a) **essere in possesso di una autorizzazione di reimpianto** proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
 - b) **avere avviato la procedura di acquisizione di una autorizzazione di reimpianto** ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione;



Giunta Regionale

- c) **avere avviato la procedura di acquisizione dell'autorizzazione di reimpianto anticipato;**
 - d) **coltivare un vigneto, se oggetto di sovrainnesto, regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate;**
 - e) **le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione.**
4. Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo delle autorizzazioni di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo nonché dalle normative unionali e nazionali in vigore all'atto della domanda.
5. Al momento della presentazione della domanda, il conduttore deve (art. 3 del D.M. 1411/2017):
- a) essere in regola con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
 - b) aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
 - c) aver aggiornato lo schedario viticolo di cui all'art. 145 del Regolamento e art. 8 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
 - d) condurre una azienda con una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti/autorizzazioni in portafoglio, non inferiore ad 0.30 ettari;
 - e) aver presentato la dichiarazione vitivinicola annuale, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 436/2009 e dalle relative disposizioni nazionali, nella campagna 2019/2020, salvo casi particolari di esonero.

7. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ

1. Non sono ammesse al regime di sostegno:
- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno, con la stessa forma di allevamento e con lo stesso sesto (ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013);
 - b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
 - c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza denominazione di origine o indicazione geografica (compresi i vini varietali);
 - d) le richieste attinenti vigneti non ricadenti nelle aree a D.O. o I.G.;
 - e) le richieste di conduttori che non hanno aggiornato lo schedario viticolo delle superfici vitate aziendali;
 - f) le richieste di conduttori che non hanno aggiornato il fascicolo aziendale e sullo stesso non siano riportate le superfici oggetto di domanda;
 - g) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica nei 5 anni precedenti alla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;



Giunta Regionale

- h) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato e di autorizzazioni di reimpianto già disponibili alla data di presentazione della domanda per aver estirpato un proprio vigneto aziendale;
 - i) le richieste di ristrutturazione e riconversione con utilizzo di autorizzazioni di nuovo impianto di cui all'art. 64 del Reg.(UE) 1308/2013 e art. 6 del D.M. n.12272/2015 e ss.mm.ii..
2. Non saranno, inoltre, considerati ammissibili:
- a) vigneti che risulteranno impiantati, a seguito dei controlli ex-ante, con altre varietà rispetto a quella dichiarata in domanda;
 - b) vigneti che risulteranno impiantati, a seguito dei controlli ex-ante, con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata in domanda;
 - c) vigneti che risulteranno impiantati, a seguito dei controlli ex-ante, con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato in domanda;
 - d) vigneti che risulteranno, a seguito dei controlli ex-ante, non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

8. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più tipologie di intervento descritte in dettaglio nell'Allegato II. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni culturali.

8.1 Forme di allevamento

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono forme di allevamento ritenute più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese.

8.2 Sesti di impianto

Gli impianti possono essere realizzati con il seguente numero minimo di ceppi per ettaro e per le diverse forme di allevamento, così come previsto negli Allegati III – “Prezziario Regionale” ovvero sesti più restrittivi previsti dai Disciplinari di Produzione delle DO e IG abruzzesi:

- a) n. 4000 ceppi per il Cordone Libero e Cortina Semplice



Giunta Regionale

- b) n. 3333 ceppi per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato)
- c) n. 2500 ceppi per il GDC o Doppia Cortina
- d) n. 1600 ceppi per il Pergola Abruzzese
- e) per oggettive e comprovate ragioni tecniche agronomiche che dovranno essere descritte nel progetto, possono essere autorizzati sesti di impianto con impiego di un diverso numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento, purché l'impianto sia realizzato a regola d'arte e con minimo 1.100 ceppi ad ettaro.

8.3 Sovrainnesto

1. Sono consentiti interventi di sovrainnesto, con varietà idonee diverse da quella da sostituire, su vigneti con età massima di anni 20, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro a condizione che gli stessi non siano stati oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime 5 campagne.
2. Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".
3. Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui all'Allegato X.
4. I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a D.O. e I.G.
5. I vigneti realizzati dovranno essere iscritti nello "Schedario Viticolo Regionale" e riconosciuti "idonei" (ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016) alla produzione di vini a D.O./I.G. entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:

- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

1. Il prezzario regionale applicabile agli impianti previsti per le diverse tipologie di azione è riportato negli Allegati III/A-B-C-D.
2. L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 44, punto 1, del Reg. (UE) n. 1150/2016. Per tale superficie si intende quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra le file.



Giunta Regionale

3. Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio regionale del contributo ammissibile per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 13.500,00 euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. n. 1411 del 03.03.2017.
4. Il sostegno è elevato fino ad un massimo di 17.500,00 euro ad ettaro in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, aventi altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., esclusi gli altopiani.
5. Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda rilasciata sul portale AGEA e prima della domanda di pagamento a saldo, salvo disposizioni diverse contenute nelle Circolari di AGEA O.P.

Le operazioni di estirpazione, sovrainnesto, o miglioramento degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate soltanto a partire dalla data del 31 ottobre 2020 al fine di consentire i controlli in loco (ex ante) da parte di AGEA.

10. ENTITÀ DELL'AIUTO - FORMA DEL CONTRIBUTO

1. Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:
 - a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
 - b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
 - c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100%).



Giunta Regionale

10.1 Contributi riconoscibili per tipologia di intervento e forma di allevamento

N.	Azione	Tipo di Impianto o Operazione	Contributo Espianto	Contributo Impianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	A1-A2-A3 B1-B2 B3	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
2	A1-A2-A3 B1-B2 B3	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE Sesto 1,00 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
3	A1-A2-A3 B1-B2 B3	SPALLIERA CORDONE SPERONATO GUYOT Sesto 1,00 x 3,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
4	A1-A2-A3 B1-B2 B3	PERGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
5	A1-A2-A3 B1-B2 B3	RICOLLOCAZIONE IMPIANTO VITICOLO	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
6	A4	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)	=====	€ 1,50 per innesto	€ 1.250,00	€ 1,50 per n° ceppi + € 1.250,00
7	C1	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO	=====	=====	=====	€ 6.000,00
8	A4C	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO + MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI COLTIVAZIONE	===== =====	€ 9.000,00	€ 1.250,00	€ 10.250,00
9	A1M-A2M A3M-B1M B2M-B3M	* VITICOLTURA IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 2.500,00	€ 17.500,00

* Le voci di costo del prezzario regionale sono adeguate alle difficoltà oggettive di esecuzione dei lavori e del maggior numero di giornate lavorative occorrenti per la realizzazione dell'impianto e la manodopera è calcolata con la **maggiorazione del 50%** sulle voci relative al sistema di allevamento.



Giunta Regionale

1. **Per il sovrainnesto**, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 3,00 per ogni vite reinnestata.
Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera.
Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età massima di anni 20.
Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.
2. **Per la ristrutturazione e la riconversione varietale** il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì possibile la compensazione tra voci di spesa relative ad acquisti giustificata da variazioni dei prezzi di mercato, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.

11. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le domande ammissibili a finanziamento per la campagna in corso saranno selezionate, ai fini della formazione delle graduatorie regionali, sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nell'Allegato IX (Criteri di priorità Regione Abruzzo).
2. I predetti criteri devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto (D.M. n.1411/2017 art. 2 comma 4). Relativamente all'attestazione di IAP, se non posseduta, la richiesta di rilascio deve essere antecedente alla data di scadenza delle domande di aiuto e l'ottenimento dell'attestato prima della data di completamento della ammissibilità delle stesse, stabilita con atto regionale.
3. In base al punteggio ottenuto si procederà alla definizione di due graduatorie delle domande ammissibili:
 - graduatoria domande con pagamento a collaudo;
 - graduatoria domande con pagamento anticipato su cauzione.
4. In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, verrà considerata l'età del rappresentante legale (D.M. n.1411/2017 art. 4 comma 5).
5. A ciascuna delle due graduatorie così predisposte saranno assegnati fondi pari al 50% di quelli disponibili per la presente misura.
6. Una volta soddisfatte tutte le richieste di ciascuna graduatoria, le eventuali economie saranno utilizzate per soddisfare l'altra.

12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN secondo una delle seguenti modalità:



Giunta Regionale

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione;
 - c) in proprio (utenti qualificati).
2. Le richieste di accreditamento per l'accesso al portale SIAN da parte dei professionisti formalmente delegati per l'inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura, devono pervenire all'ufficio competente (dpd@pec.regione.abruzzo.it) entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni antecedenti alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno. Vanno altresì inoltrate p.c. ai seguenti indirizzi PEO: pietro.dipaolo@regione.abruzzo.it; claudia.dimarco@regione.abruzzo.it; pasqualino.santavenere@regione.abruzzo.it.
3. Per la Campagna 2020/2021 la data ultima per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura "Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" è stabilita al **30 agosto 2020**, fatte salve eventuali proroghe.
- Le tipologie di domande previste da AGEA per la presente campagna sono:
- domanda di sostegno
 - domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo
 - domanda di pagamento a saldo
 - domanda di variante
4. Le domande, redatte secondo i modelli previsti da AGEA, devono essere sottoscritte dal richiedente ed includere tutti gli allegati previsti dalla DRA. Nella compilazione della domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 13 del Reg. 2016/1149, va fornita una descrizione dettagliata delle singole attività proposte.
5. Il termine ultimo per la realizzazione delle attività è il seguente:
- **20 giugno 2021 per le domande con pagamento a collaudo;**
 - **20 giugno 2021, 20 giugno 2022 o 20 giugno 2023 per quelle con pagamento anticipato.**
6. Le tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
7. È possibile presentare al massimo due domande: di cui una con pagamento a collaudo e l'altra con pagamento anticipato su fideiussione.
8. **Le domande, compilate telematicamente e rilasciate nel termine sopra indicato, dovranno essere inserite con i relativi allegati, pena l'esclusione, sul portale della regione Abruzzo entro le ore 23,59 del 9 settembre 2020 <https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici>**



Giunta Regionale

9. Nei limiti di quanto previsto dal D.M. n. 3843 del 03/04/2019 art. 2: *“A decorrere dall’esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti” in tal caso il richiedente si assume il rischio dell’eventuale minore erogazione del saldo previsto del 20% sollevando da ogni responsabilità la Regione Abruzzo ed A.G.E.A.*
10. **La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, del documento di riconoscimento dello stesso, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell’aiuto e dell’assunzione degli impegni propedeutici all’erogazione.**
11. Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre i termini indicati non sono ricevibili.
12. Le domande e i documenti ad esse allegati devono essere accompagnati da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:
- la data di trasmissione;
 - il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA, Libero professionista abilitato dalla Regione/P.A., utente qualificato);
 - il numero identificativo della domanda;
 - il CUA del richiedente;
 - la denominazione del richiedente.

12.1 Documentazione a corredo della domanda

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

- descrizione del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:
 - le misure e le azioni che si intendono realizzare con l’indicazione dei costi, della data prevista per l’inizio dei lavori e di quella della loro conclusione;
 - la superficie totale aziendale con l’indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda, eventuali diritti/autorizzazioni di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda;
 - la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d’impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate, la resa di produzione media per ettaro di superficie vitata, sia ex-ante che ex-post all’intervento, ove si dimostra che non vi è alcun aumento di resa, nonché il tipo di conduzione (irriguo - non irriguo);
 - gli estremi catastali delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
- dichiarazione di raccolta delle uve della campagna 2019/2020, salvo casi particolari;
- consenso alla richiesta di aiuto sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di ristrutturazione e/o riconversione, ove necessario (Allegato VI);



Giunta Regionale

4. dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di Commercio (Allegati IV/a e IV/b);
5. dichiarazione sostitutiva relativa all'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Allegato VII);
6. delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda (nel caso di società o organismo associativo);
7. ricevuta di accettazione della domanda presentata;
8. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità.

12.2 Impegni del beneficiario

Il produttore con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- dettagliare le singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse;
- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi;
- rispettare il vincolo del mantenimento degli interventi per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori.

13. DOMANDE CON PAGAMENTO ANTICIPATO A FIDEIUSSIONE (80%)

1. I richiedenti con domande di sostegno con pagamento anticipato che hanno ricevuto dall'Ente istruttore la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità, entro il termine del **15.04.2021** devono far pervenire all'Ente istruttore:
 - a) una dichiarazione attestante l'inizio lavori;
 - b) la dimostrazione dell'avvenuta conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni;
 - c) una garanzia fideiussoria a favore dell'O.P. Agea per un importo pari al 110% dell'anticipo liquidabile (corrispondente all'80% del contributo massimo finanziabile per l'intera operazione). L'OP AGEA mette a disposizione una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fideiussorie in quanto non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.
2. In caso sia stato percepito l'anticipo dell'aiuto, è obbligatoria la presentazione di una domanda di pagamento a saldo per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, con le modalità previste nel paragrafo successivo.
3. Si precisa che, a termine di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, ultimo capoverso del Regolamento UE 2016/1150 tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.



Giunta Regionale

14 . DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO

1. I richiedenti con domanda di sostegno con pagamento a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dell' aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo entro il:
 - **20 giugno 2021 (domande con pagamento a collaudo);**
 - **20 giugno 2021, 20 giugno 2022, 20 giugno 2023 (domande con pagamento anticipato)**
2. Alla domanda di saldo e richiesta di collaudo è necessario che la ditta beneficiaria presenti i seguenti documenti (rendicontazione finale):
 - a) Dimostrazione di avvenuta conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni;
 - b) Comunicazione termine lavori e richiesta collaudo opere;
 - c) Prospetto consuntivo dettagliato delle opere realizzate (elenco delle particelle specificando per ciascuna di esse la superficie effettivamente impiantata, l'indicazione del sesto, varietà e forma di allevamento);
 - d) Planimetria Scala 1:2000 con indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
 - e) Prospetto consuntivo lavori effettuati e spese sostenute (**come da prezziari Allegati III**);
 - f) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i lavori, le operazioni eseguite in economia e i mezzi ed attrezzature utilizzati (solo per attività conformi all'art. 45 del Reg. (UE) n.2016/1149) come da **Allegato VIII**. Gli importi di tali lavori devono essere calcolati sulla base dei prezziari regionali.
 - g) Documentazione fiscale giustificativa delle spese;
 - h) Documentazione fiscale e tracciabilità del pagamento;
 - i) Dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
3. Per documentazione fiscale sono da intendersi le fatture emesse e regolarmente quietanzate, con pagamento effettuato, esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.Ba. o carta di credito, dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo. **Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo**
4. Nella fattura elettronica dovrà **obbligatoriamente** essere riportata la seguente dicitura **“Reg. Ue n. 1308/2013 art. 46 – OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021”**.
5. Se il conduttore è iscritto all'INPS (area agricola) o l'azienda dispone di manodopera iscritta all'INPS è ammessa, altresì, l'autodichiarazione di attività eseguite “in proprio” e/o con macchine ed attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni culturali, limitatamente alle seguenti voci di spesa, nei limiti degli importi massimi presenti nel prezzario regionale per ciascuna tipologia d'impianto:
 - a) Lavori di estirpazione;
 - b) Lavori di scasso, ripasso, erpicatura, distribuzione concimi, ecc.;
 - c) Posa in opera di barbatelle, pali, ancoraggi, tutori e filo di ferro.
6. **Il riconoscimento delle spese in economia è previsto ai sensi e nei limiti delle prescrizioni**



Giunta Regionale

all'art.45 del regolamento delegato (UE) della Commissione 2016/1149 del 15 aprile 2016. I riferimenti di quantificazione delle suddette voci di spesa relative ai lavori in economia sono riportate nelle tabelle prezzario (Allegati III).

7. L'Ente Istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del **prezzario regionale**. Laddove si riscontri che il contributo pagato sia superiore al 50% delle spese sostenute, si provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo, maggiorato degli interessi.
8. Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011. In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.
9. All'atto del collaudo delle opere realizzate il nuovo impianto, misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,50 ettari.
10. Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno e, comunque, deve essere compatibile con la validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.
11. **In assenza della richiesta di pagamento a saldo, la domanda di contributo si intende archiviata.**

15. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno istruite con le **modalità** di seguito indicate:

1. ricezione e protocollazione delle domande complete dei relativi allegati;
2. controllo di ricevibilità;
3. controlli in loco (ex ante) da parte dei tecnici incaricati da AGEA. Per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, **le operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal 31 ottobre 2020;**
4. completamento dell'ammissibilità delle domande di sostegno e comunicazione ai richiedenti degli esiti **entro il 15 febbraio 2021;**
5. valutazione degli eventuali reclami;



Giunta Regionale

6. Completamento della fase di finanziabilità, definizione delle graduatorie delle domande e, comunicazione della finanziabilità, a mezzo pec, ai beneficiari **entro il 31 marzo 2021**;
7. consegna della garanzia fideiussoria (per le domande di sostegno con pagamento anticipato) **entro il 15 aprile 2021**;
8. trasmissione dei relativi elenchi ad Agea per il pagamento delle domande a fideiussione **entro 15 maggio 2021**;
9. inserimento a portale delle richieste di collaudo da parte delle aziende entro il **20 giugno 2021**, per consentire i successivi controlli in loco da parte dei tecnici incaricati da AGEA da concludere **entro il 10 settembre 2021**;
10. trasmissione dei relativi elenchi ad Agea per il pagamento delle domande a collaudo entro il **21 settembre 2021**.

16. EROGAZIONE DELL'AIUTO

1. Il contributo sarà erogato direttamente dall'Organismo Pagatore A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno. La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ammessi a preventivo.
2. La fideiussione può essere svincolata, da parte dell'A.G.E.A. solo dopo che gli STA competenti per territorio abbiano accertato la regolare esecuzione dei lavori ed i tecnici incaricati da A.G.E.A. abbiano effettuato la misurazione del vigneto e inserito a sistema la superficie collaudata.

17. DOMANDA DI VARIANTE

1. Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire relative:
 - a. Cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno);
 - b. Cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipato, fino al massimo della terza annualità e compatibile con l'eventuale scadenza dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata;
 - c. Tipologia di erogazione del contributo;
 - d. Variazione del beneficiario per subentro.
2. La domanda di variante va presentata telematicamente secondo quanto previsto dalla Circolare AGEA – Istruzioni Operative n. 65/2020 - Campagna 2020/2021 e una copia della stessa deve essere inviata allo STA competente per territorio entro 7 giorni.



Giunta Regionale

3. L'ente istruttore regionale procede alla ricevibilità e trasmette al beneficiario l'eventuale autorizzazione o diniego entro 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.
4. La domanda di variante di cui ai punti a) b) deve essere presentata dopo la fase di ammissibilità ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento e comunque deve essere rilasciata informaticamente almeno 90 giorni prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (20 marzo dell'anno di presentazione della domanda di saldo).
5. La domanda di variante di cui al punto c) deve essere rilasciata informaticamente prima della comunicazione di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno.
6. La domanda di variante di cui al punto d) deve essere rilasciata informaticamente non oltre il 20 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di saldo.
7. Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.
8. Le varianti sono ammesse esclusivamente per comprovati motivi non individuabili all'atto della richiesta, alla condizione che il nuovo punteggio garantisca la permanenza del beneficiario nella posizione della graduatoria tra le domande ammesse e finanziate.

17.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario

1. La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:
 - a) invio della domanda allo STA di competenza entro 7 giorni dal rilascio della domanda;
 - b) pre-autorizzazione da parte dello STA e comunicazione ad entrambe le ditte;
 - c) in caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna allo STA (con trasferimento degli impegni);
 - d) trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante;
 - e) lavorazione della polizza/appendice di subentro;
 - f) autorizzazione definitiva al subentro.
2. Tutta la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 10 febbraio dell'anno in cui la ditta deve presentare la domanda di saldo.
3. Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

18. MODIFICHE MINORI

1. Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:
 - non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
 - siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
 - non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.



Giunta Regionale

2. Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:
 - a. La variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento)
 - b. La modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.
3. Dette modifiche devono essere comunicate allo STA territorialmente competente, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.
4. La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'Allegato XI per il quale l'OP AGEA mette a disposizione una procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'Allegato XI deve essere stampato, firmato ed inviato allo STA territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari.
5. Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

1. Ai sensi del Reg UE 640/14 art.4 e delle Istruzioni Operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.
2. Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell'Allegato XII ed in sintesi sono le seguenti:
 - Comunicazione decesso del titolare (necessaria per effettuare una richiesta di subentro al titolare della domanda)
 - Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata od esproprio di una parte aziendale (per richiedere una proroga del termine lavori oltre la terza annualità o per evitare l'applicazione di sanzioni).
3. L'ente Istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2 paragrafo 2 del reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

19.1 Comunicazione decesso del titolare per subentro

1. In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo aver effettuato tutti gli adempimenti a livello di fascicolo aziendale, l'erede deve inserire a sistema la comunicazione relativa al decesso e presentare allo STA di competenza una richiesta di subentro. Detta richiesta di subentro deve fare riferimento alla stessa comunicazione di CFM presentata.
2. L'Ente istruttore (STA), tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'accoglimento od il diniego che comporta



Giunta Regionale

- la perdita del sostegno.
3. Per quanto riguarda la procedura da seguire si faccia riferimento a quanto riportato nelle I.O. AGEA n. 65/2020.
 4. **La procedura di subentro dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta.**

19.2 Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale o esproprio per non applicazione sanzioni o richiesta di proroga

1. In presenza di una situazione di circostanza eccezionale/CFM per calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata o in caso di esproprio di una parte consistente dell'azienda, il titolare può presentare l'apposita comunicazione relativa alla domanda di sostegno, al fine di evitare sanzioni in caso di non completa realizzazione delle opere.
2. È facoltà dello STA competente valutarne l'applicabilità nella fase di definizione del collaudo finale della domanda di saldo.
3. I produttori che, arrivati alla scadenza della terza annualità prevista per la presentazione della domanda di saldo (20 giugno 2023) non abbiano ultimato i lavori, devono presentare tale comunicazione, tramite pec allo STA competente, per la **richiesta di proroga al 20 giugno 2024;**
4. L'ente istruttore (STA), utilizzando l'apposita funzione, può procedere ad autorizzare o meno la richiesta, comunicandone l'esito entro 20 giorni dal suo ricevimento.

20. RINUNCIA ALL'AIUTO

1. Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può comunicare la rinuncia all'aiuto, sul portale SIAN, fino a che la domanda non è stata resa finanziabile dall'Ente istruttore.
2. Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC o raccomandata AR, esclusivamente allo STA di competenza.
3. L'Ente Istruttore (STA) può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.
4. L'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata AR).
5. Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.



Giunta Regionale

21. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. L'ente istruttore può provvedere alla revoca di un provvedimento di concessione fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande a saldo e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.
2. In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 18, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo della presentazione della domanda di pagamento a saldo.
3. In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, lo STA competente deve emanare un provvedimento di revoca. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.
4. La revoca del provvedimento di concessione può essere fatta anche nel caso in cui, a seguito di successivi controlli, emergano inadempienze da parte della ditta o dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000 art. 73.

22. DEFINIZIONE IMPORTO E RECUPERI

1. L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'intervento di ristrutturazione venga realizzato.
2. Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato corrispondente alla parte non attuata secondo quanto previsto dalle Istruzioni Operative Agea n. 65/2020 per la campagna 2020/2021.
3. L'importo del recupero è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito ai controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

23. SANZIONI

1. Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del richiedente comporta l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario del contributo percepito per lo specifico intervento, maggiorato degli interessi maturati. Alle sanzioni di carattere amministrativo sopra descritte potranno aggiungersi quelle di



Giunta Regionale

carattere penale previste dalla normativa in merito a dolo e colpa grave nelle dichiarazioni non rispondenti al vero.

24. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

1. Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che "la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei". La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 la certificazione antimafia è richiesta per importi superiori ai 5.000 euro.
3. Per le procedure relative alla certificazione antimafia si fa riferimento a quanto riportato nelle I.O. AGEA n. 65/2020.

26. MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea la cui erogazione è affidata all'AGEA sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.
2. Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.
3. Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:
 - il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
 - la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
 - l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
 - la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.
4. **La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.**



Giunta Regionale

5. Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fommendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

27. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. **Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2020/2021 si conclude entro il 15 ottobre 2021.**
2. Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti è lo STA competente per territorio.

29. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alla normativa unionale vigente, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nei Decreti Ministeriali in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, alle Istruzioni Operative AGEA n. 65/2020 relative alla Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti per la Campagna 2020/2021 e al Manuale di procedure dell'AGEA.
2. Troveranno altresì applicazione eventuali successive disposizioni interpretative che venissero emanate da AGEA, nonché eventuali modifiche in merito alle modalità e ai tempi per l'effettuazione dei pagamenti.
3. Le presenti disposizioni regionali di attuazione sono pubblicate sul sito internet della **Regione Abruzzo – Area Tematica Agricoltura e Sviluppo Rurale** (www.regione.abruzzo.it/agricoltura); eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Dipartimento Agricoltura - Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità.



Giunta Regionale

30. APPENDICE

Allegato I - Allegato I del D.M. n. 1411 del 03.03. 2017

Allegato II - Allegato II del D.M. n. 1411 del 03.03. 2017

Allegati III/A-B-C-D - Prezziario Regionale per forme di allevamento

Allegati IV/a e IV/b – Dichiarazione di Iscrizione alla Camera di Commercio

Allegato V – Calcolo importo da liquidare e riduzioni

Allegato VI – Dichiarazione di assenso del/i proprietario/i

Allegato VII – Dichiarazione Posta Elettronica Certificata

Allegato VIII – Dichiarazione lavori in economia

Allegato IX - Criteri di priorità Regione Abruzzo

Allegato X – Varietà ammesse

Allegato XI – Modifiche Minori

Allegato XII – Documentazione per riconoscimento cause di forza maggiore



Giunta Regionale

Allegato I**1. SPECIFICHE TECNICHE:**

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale
 - altro _____

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP- IGP *:

- DOP - IGT previste: Sì No **TUTTE**
 - DOP - IGT escluse: **NESSUNA**

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli
 - associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute
 - cooperative agricole
 - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
 - consorzi di tutela e valorizzazione vini D.O. e I.G.

(si può barrare più di un campo)

- a cui è riconosciuta una preferenza: **NESSUNA PREFERENZA**

1.4 Varietà:

- previste *:
TUTTE LE VARIETÀ IDONEE ALLA COLTIVAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO RIPORTATE NELL'ALL. X
- escluse:
VARIETÀ A DUPLICE ATTITUDINE (REGINA B. e REGINA DEI VIGNETI B.)
- a cui è riconosciuta una preferenza: **NESSUNA PREFERENZA**

1.5 Forme di allevamento:

- previste *:
GDC (DOPPIA CORTINA) - SPALLIERA (GUYOT e CORDONE SPERONATO) - PERGOLA ABRUZZESE CORDONE LIBERO o CORTINA SEMPLICE
- escluse:
TUTTE QUELLE NON PREVISTE
- a cui è riconosciuta una preferenza: **NESSUNA**

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

- forma di allevamento **GDC (DOPPIA CORTINA) ceppi/ha 2500 (1,00x4,00)**
 forma di allevamento **SPALLIERA (GUYOT e CORDONE SPERONATO) ceppi/ha 3333 (1,00x3,00)**
 forma di allevamento **PERGOLA ABRUZZESE ceppi/ha 1600 (2,50x2,50)**
 forma di allevamento **CORDONE LIBERO o CORTINA SEMPLICE ceppi/ha 4000 (1,00x2,50)**
 Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di **1100 ceppi/ettaro**.



Giunta Regionale

1.7 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: **0,50 ha**
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con SAU vitata di almeno 1.00 ha [2] *: **0,30 ha**
- deroghe specifiche per le superfici [2]:
- motivazione: **Aziende con SAU vitata inferiore o uguale ad un ettaro (1,00 ha)**
- [1] comunque non inferiore a 0,50 ettari ¹
- [2] comunque non inferiore a 0,30 ettari ²

1.8 Azioni previste: *

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

c) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con autorizzazione
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

d) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con autorizzazione
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

e) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con autorizzazione
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza)
- livellamento del suolo
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine
- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 20 anni**1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: 3 anni**[3] comunque non superiore a **5 anni****2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:****2.1 Modalità di pagamento degli aiuti per ristrutturazione, riconversione, ricollocazione e miglioramento delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:**

- forfettario [4]
- % di contributo comunitario ai costi [5] *: **50 %**



Giunta Regionale

- deroghe per zone specifiche [7]: **Zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica** 50 %

4] comunque non superiore al 50% in generale, e al 75% nelle Regioni Convergenza

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- metodo forfettario [X]

* Importo medio [5] **13.500 euro/ettaro** (importo massimo che si intende concedere)

* Deroghe in zone specifiche [7] **17.500 euro/ettaro** (importo massimo che si intende concedere)

2.3 Pagamento dell'aiuto per perdite di reddito

- % di contributo comunitario alle perdite di reddito [8] *: **100 %**

[8] comunque non superiore al 100% e da applicare nel caso in cui si scelga la compensazione finanziaria e non la coesistenza del vigneto vecchio e nuovo, fino ad un massimo di 3 mila euro ad ettaro.

- determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da ISMEA:

METODO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LE PERDITE DI REDDITO

Ricavo medio stimato della superficie ad uva da vino per tipo di impiego in Abruzzo
(€/quintale)

	prezzo medio	resa media	ricavo medio
	€/quintale	quintale/ha	€/ettaro
Uva per vino generico	28,00	246,55	6.903
Uva per vino Igt	30,05	190,42	5.721
Uva per vino Doc-Docg	43,33	126,17	5.467
Totale*	36,35	178,73	6.498

Il prezzo totale delle uve è calcolato come media ponderata dove il peso è dato dalla superficie di ogni segmento sul totale superficie nel 2015 da dichiarazioni produzioni

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Ismea e Agea

Importo *: **max pari ad 3000 euro/ettaro**

La perdita di reddito che la Regione Abruzzo vuole assegnare non è differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile prevista.

Tuttavia in caso di Sovrainnesto l'entità del mancato reddito è ridotto del 50% per tenere conto che la perdita di produzione si manifesta solo per una campagna.

2.4 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro [5]*:

importo **13.500** per interventi di Ristrutturazione / Riconversione ³

- deroghe per zone specifiche [7]: **17.500**

[5] Ottenuto sommando il contributo ai costi e l'indennizzo per la perdita di reddito

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto:

- anticipato [X]

- a collaudo [X]

(si possono barrare entrambe le caselle)

2.5 **Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato: 110 %** in percentuale dell'aiuto anticipato



Giunta Regionale

Allegato II

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. OPERAZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ⁴ (B) ⁵:

- *Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]

- *operazioni collegate alla preparazione del terreno del impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - analisi del suolo [X]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
 - lavorazione profonda (scasso profondo su tutta la superficie) [X]
 - aratura []
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - concimazione organica e minerale [X]

- *operazioni collegate alla realizzazione o innesco dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - squadra dell'impianto [X]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
 - lavorazione profonda (scasso profondo su tutta la superficie) [X]
 - aratura []
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - concimazione organica e minerale [X]

⁴ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

⁵ E' incluso anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifiche modifiche.



Giunta Regionale

-
- *operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - squadra dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - innesto / reinnesto [X]
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]
 - cure colturali (spese per allevamento, eliminazione infestanti, etc.). [X]

**2. OPERAZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE
TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO
AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO
RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):**

- *operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:*
 - modifica del profilo del terreno []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [X]
- *operazioni collegate alle tecniche di impianto nel impianto viticolo ristrutturato:*
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- *operazioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema di irrigazione:*
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []



Giunta Regionale

Operazioni non ammissibili

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le operazioni riportate nel presente allegato sono effettuate sulla base della demarcazione esistente tra l'OCM Vino e lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi.



Giunta Regionale

Allegato III/A

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 2.500 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					G.D.C. Doppia Cortina
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO				
1/A	Spese estirpo vigneto, rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	2.500,00	2.500,00
1/B	Spese rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	Ha	1	2.000,00	
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	2.000,00	2.000,00
	Erpicatura	Ha	1	250,00	250,00
	Trattamenti antiparassitari e diserbo	Ha	1	150,00	150,00
3	Analisi del terreno e Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Analisi del suolo	Ha	1	200,00	200,00
	Complesso NPK	Kg	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	Ha	1	60,00	60,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	600,00	600,00
	MATERIALI E POSA IN OPERA				
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	2500	1,30	3.250,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	2500	1,10	2.750,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	50	6,00	300,00
	Acquisto pali di tessitura	cad.	415	4,50	1.867,50
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	50	3,00	150,00
	Acquisto braccetti mobili	cad.	415	5,50	2.282,50
	Acquisto braccetti capotesta	cad.	50	6,50	325,00
	Acquisto staffe, collari e tendifilo	cad.	50	2,00	100,00
	Acquisto tutori	cad.	2035	0,80	1.628,00
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	2035	0,03	61,05
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg	200	3,00	600,00
	Acquisto filo di acciaio inox (secondario)	Kg	325	3,10	1.007,50
	Posa in opera pali	cad.	465	2,00	930,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	50	3,00	150,00
	Posa in opera tutori	cad.	2035	0,60	1.221,00
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	800,00	800,00
					23.782,55
7	Consulenza tecnica 5%	Ha	1	1.189,13	1.189,13
	Totale Generale				24.971,68



Giunta Regionale

Allegato III/B

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 4.000 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Cortina Semplice o Cordone Libero
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO				
1/A	Spese estirpo vigneto, rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	2.500,00	2.500,00
1/B	Spese rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	Ha	1	2.000,00	
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	2.000,00	2.000,00
	Ercipatura	Ha	1	250,00	250,00
	Trattamenti antiparassitari e diserbo	Ha	1	150,00	150,00
3	Analisi del terreno e Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Analisi del suolo	Ha	1	200,00	200,00
	Complesso NPK	Kg	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	Ha	1	60,00	60,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	600,00	600,00
	MATERIALI E POSA IN OPERA				
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	4000	1,30	5.200,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	4000	1,10	4.400,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	80	6,00	480,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	664	4,50	2.988,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	80	3,00	240,00
	Acquisto tutori	cad.	3256	0,80	2.604,80
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	3256	0,03	97,68
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg	200	3,00	600,00
	Posa in opera pali	cad.	744	2,00	1.488,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	80	3,00	240,00
	Posa in opera tutori	cad.	3256	0,40	1.302,40
	Posa in opera filo a corpo	cad.	1	600,00	600,00
					26.600,88
7	Consulenza tecnica 5%	Ha	1	1.330,04	1.333,04
	Totale Generale				27.930,92



Giunta Regionale

Allegato III/C

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 3.333 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Cordone Speronato Guyot
INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1/A	Spese estirpo vigneto, rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	2.500,00	2.500,00
1/B	Spese rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	Ha	1	2.000,00	
2 Interventi preparazione suolo					
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	2.000,00	2.000,00
	Erpicatura	Ha	1	250,00	250,00
	Trattamenti antiparassitari e diserbo	Ha	1	150,00	150,00
3 Analisi del terreno e Concimazione organiche o minerali di impianto					
	Analisi del suolo	Ha	1	200,00	200,00
	Complesso NPK	Kg	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	Ha	1	60,00	60,00
4 Tracciamento e picchettamento					
		Ha	1	600,00	600,00
MATERIALI E POSA IN OPERA					
5 Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti					
	Acquisto barbatelle	cad.	3333	1,30	4332,90
	Messa a dimora barbatelle	cad.	3333	1,10	3.666,30
6 Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)					
	Acquisto pali di testata	cad.	66	6,00	396,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	550	4,50	2.475,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	66	3,00	198,00
	Acquisto staffe	cad.	616	2,00	1.232,00
	Acquisto tutori	cad.	2717	0,30	815,10
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	2717	0,03	81,51
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg	165	3,00	495,00
	Acquisto filo in acciaio inox (secondario)	Kg	400	3,10	1.240,00
	Posa in opera pali	cad.	616	2,00	1.232,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	66	3,00	198,00
	Posa in opera tutori	cad.	2717	0,60	1.630,20
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	1.000,00	1.000,00
					25.352,01
7 Consulenza tecnica 5%					
		Ha	1	1.267,60	1.267,60
Totale Generale					26.619,61



Giunta Regionale

Allegato III/D

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 1.600 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Pergola Abruzzese
INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1	Spese estirpo vigneto, rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	2.500,00	2.500,00
	Spese rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	Ha	1	2.000,00	
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	2.000,00	2.000,00
	Erpicatura	Ha	1	250,00	250,00
	Trattamenti antiparassitari e diserbo	Ha	1	150,00	150,00
3	Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Analisi del suolo	Ha	1	200,00	200,00
	Complesso NPK	Kg	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	Ha	1	60,00	60,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	800,00	800,00
MATERIALI E POSA IN OPERA					
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	1600	1,30	2.080,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	1600	1,10	1.760,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	160	4,00	640,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	1440	2,50	3.600,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	160	3,00	480,00
	Acquisto filo zincato (primario)	Kg	1000	1,30	1.300,00
	Acquisto filo zincato (secondario)	Kg	600	1,30	780,00
	Posa in opera pali	cad.	1600	2,00	3.200,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	160	3,00	480,00
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	1500,00	1.500,00
					22.380,00
7	Consulenza tecnica 5%	Ha	1	1.119,00	1.119,00
	Totale Generale				23.499,00



Giunta Regionale

Allegato IV/a

(All. 1a I.O. AGEA 65/2020)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ Prov. () cap _____ in via _____ n° _____

indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____

Data di iscrizione: _____

Forma giuridica: _____

Estremi dell'atto di costituzione _____

Capitale sociale _____

Durata della società _____

Oggetto sociale: _____

Codice fiscale/P.I. _____

Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

_____ (firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore



Giunta Regionale

Allegato IV/b
(All. 1 b I.O. AGEA 65/2020)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a..... Prov. (...) cap..... in via.....n°.....
indirizzo PEC.....

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

In qualità didell'impresa.....che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.....come segue:

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Forma giuridica:
Oggetto sociale:
Codice fiscale/P.I.
Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresi, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore



Giunta Regionale

Allegato V

(All. 8 I.O. AGEA 65/2020)

CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE E RIDUZIONI

		Mq				
S _{opr}	Superficie totale ammessa al finanziamento dell'operazione	30.000				
Di cui:						
S _{B1r}	attività B1	8.000				
S _{C1r}	attività C1 richiesta	22.000				
			Es. 1	Es. 2	Es. 3	Es. 4
			Mq	Mq	Mq	Mq
S _{tm}	Superficie totale misurata		26.000	20.000	18.000	14.000
Perc	% non realizzata = $100 - ((S_{tm} \cdot 100) \setminus S_{opr})$		13,33	33,33	40,00	53,33
S _{opr}	Superficie operazione liquidabile		26.000	6.667	3.600	0
S _{B1m}	Superficie attività B1 misurata		4.000	8.000	8.000	8.000
S _{B1l}	Superficie attività B1 liquidabile		4.000	2.667	1.600	0
S _{C1m}	Superficie attività C1 misurata		22.000	12.000	10.000	6.000
S _{C1l}	Superficie attività C1 liquidabile		22.000	4000	2000	0

Formule per il calcolo

Superficie operazione liquidabile (S_{opr})

Es. 1: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento non supera il 20%

$$S_{opr} = S_{tm}$$

Es. 2-3: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento tra il 20% ed il 50%

$$S_{opr} = S_{tm} - (S_{tm} * (\text{Perc} * 2) / 100)$$

Es. 4: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento supera il 50%

$$S_{opr} = 0$$



Giunta Regionale

	PENALITA' ESCLUSIONE TRE ANNI	IMPORTO DA RESTITUIRE	SUPERFICE LIQUIDABILE
Mancata presentazione domanda di saldo	SI	110% dell'anticipo percepito	
Rinuncia dopo il pagamento dell'anticipo	SI	110% dell'anticipo percepito*	
mancato riconoscimento delle spese	NO	110% dell'importo non riconosciuto	
Economie di spesa	NO	NO	
Scostamento minore o uguale 20%	NO	NO	Es. 1 Allegato 8
Scostamento maggiore del 20% ma minore o uguale del 50%	NO	NO	Es. 2 e 3 Allegato 8
Scostamento maggiore del 50%	SI	110% dell'anticipo percepito	Es. 4 Allegato 8
<p>Nell'Allegato 8 la S_{opri} è la Superficie totale ammessa al finanziamento dell'operazione che nel calcolo della Perc può essere abbattuta se presenti delle CFM\CE riconosciute e riconducibili al mancato realizzo</p>			
<p>* salvo se per CFM\CE presentate, riconosciute e riconducibili al mancato realizzo</p>			



Giunta Regionale

Allegato VI
 (All. 5 I.O. AGEA 65/2020)

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE
 SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
 RICONVERSIONE VIGNETI**

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI

Dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita
1					
	Comune di residenza	Via	n.	Provincia	CAP

Dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita
n					
	Comune di residenza	Via	n.	Provincia	CAP

SEZIONE B – DICHIARAZIONE e AUTORIZZAZIONE

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome).....(nome).....
 CUA.....(in seguito indicato come "richiedente") ai sensi dei regolamenti (UE) n.1308/2013 e s.m.i

DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di _____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. _____ del _____ registrato presso _____ in data _____
- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di mia proprietà consistono in (barrare tutte le tipologie di lavoro che sono proposte):



Giunta Regionale

Con modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

Estirpo e reimpianto
 Reimpianto anticipato
 Sovrainnesto
 Utilizzo di autorizzazioni

Senza modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario:

Estirpo e reimpianto
 Reimpianto anticipato
 Sovrainnesto
 Utilizzo di autorizzazioni
 Miglioramento tecniche di coltivazione

- Di essere consapevole/i che gli interventi previsti comportano, da parte del conduttore dei terreni in questione, il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione produttiva degli investimenti previsto dalla regolamentazione comunitaria e dell'Atto regionale;
- Di essere a conoscenza che tale vincolo è della durata di anni....., a partire dalla realizzazione degli interventi, stabilita con Atto della Regione Abruzzo n. del (estremi del provvedimento regionale);
- Di essere a conoscenza che la realizzazione degli interventi deve essere conclusa entro la data massima stabilita dall'Atto regionale e, comunque non oltre il termine di 3 anni dal loro inizio;
- Di essere consapevole/i che in caso di cambio di conduzione tali vincoli si intendono trasferiti al conduttore pro tempore, fino alla scadenza dei vincoli stessi;
- Di essere consapevole che qualora la domanda di pagamento in argomento fosse ritenuta ammissibile all'aiuto, il contributo comunitario previsto verrà erogato al richiedente;
- Di autorizzare il richiedente ad effettuare gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici sotto indicate:

Comune	Sigla Prov.	Sez.	Foglio	Particella	Sub



Giunta Regionale

SEZIONE C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento sotto specificato/i:

Dichiarante	tipo documento	numero	rilasciato da	data rilascio
1				
2				
n				

FIRME DICHIARANTI

Data Luogo

1.

2.

3.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i

**Allegato VII**

(All. 6 I.O. AGEA n. 65/2020)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il ___/___/___ codice fiscale _____ in qualità di⁽¹⁾ _____, e legale rappresentante della Società⁽²⁾ _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____ Codice Fiscale _____ titolare dell'istanza\domanda n. _____

DICHIARA

che ai fini della ricezione delle comunicazioni relative all'istanza\domanda n. _____ ha eletto domicilio digitale: posta elettronica certificata è _____ ;

- coincidente con quella inserita nel proprio Fascicolo Aziendale;
- si impegna a mantenere, tale PEC attiva fino alla conclusione dell'istanza\domanda di aiuto e/o sostituirla con una attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale.

Luogo e data _____

(Timbro della Società e firma leggibile della persona munita di poteri)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore



Giunta Regionale

Allegato VIII**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA****D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
 il ____/____/____ codice fiscale _____ in qualità di _____
 dell'azienda _____ Codice Fiscale _____
 con sede legale in _____ Via _____
 dell'istanza\domanda n. _____

DICHIARA

- di essere regolarmente iscritto all'INPS (AREA AGRICOLA) con posizione n. _____
 - che per le lavorazioni eseguite in economia sono stati utilizzate le sottoelencate macchine agricole ed attrezzature aziendali:
 - 1) _____;
 - 2) _____;
 - 3) _____;
 - ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, dichiara di aver eseguito con manodopera propria e familiare e/o aziendale i seguenti lavori per la realizzazione del vigneto allevato a _____ di Ha _____ come segue:
 - 1) estirpazione vigneto, rimozione strutture di supporto, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali.....€ _____
 - 2) scasso, ripasso e livellamento.....€ _____
 - 3) erpicatura.....€ _____
 - 4) distribuzione concime e trattamenti antiparassitari.....€ _____
 - 5) tracciamento e picchettamento.....€ _____
 - 6) messa dimora barbatelle n. _____.....€ _____
 - 7) posa in opera ancoraggi n. _____.....€ _____
 - 8) posa in opera pali n. _____.....€ _____
 - 9) posa in opera tutori n. _____.....€ _____
 - 10) posa in opera fili a corpo.....€ _____
- Totale € _____

Data ____/____/____

(Timbro della Società e firma leggibile)

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore



Giunta Regionale

Allegato IX

N.	CRITERI DI PRIORITÀ REGIONE ABRUZZO	PUNTI	PUNTI RICHIES TI
	 Criterio A - <u>Tipologia del richiedente</u> -		
1	Richiedente con età compresa fra i 18 compiuti e i 41 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda	10	
2	Richiedente I.A.P. alla data di presentazione della domanda	5	
3	Richiedente che non ha beneficiato nelle 5 campagne precedenti	8	
4	Richiedente appartenente a forme organizzate di filiera	7	
	 Criterio B - <u>Specificità delle produzioni aziendali</u> -		
5	Azienda con certificazione di agricoltura biologica	10	
6	Azienda con certificazione di agricoltura integrata	8	
7	Azienda con impianti iscritti agli albi IGP/DOP/DOCG superiori al 50% della superficie vitata	7	
	 Criterio C - <u>Particolari situazioni aziendali</u> -		
8	Azienda con superficie vitata oltre il 50% della SAU totale	10	
9	Azienda ricadente in area art. 32 Reg.to CEE 1305/2013 e aree Natura 2000	7	
10	Azienda ricadente in area delimitata cratere sisma 2016 e 2017	8	
11	Azienda che trasforma direttamente le proprie produzioni	10	
	 Criterio D - <u>Tipologia degli interventi</u> -		
12	Riconversione varietale o ristrutturazione o sovrainnesto di cui al D.M. 1411 del 03/03/2017 art. 5, lettere a) e b)	5	
13	Superficie oggetto d'intervento superiore al 25% della vitata aziendale	5	



Giunta Regionale

Allegato X

ELENCO VARIETÀ AMMESSE

Codice Catalogo Nazionale	VARIETÀ	COLORE UVA
02	AGLIANICO N.	NERO
20	BARBERA BIANCA B.	BIANCO
19	BARBERA N.	NERO
25	BIANCAME B.	BIANCO
32	BOMBINO B.	BIANCO
42	CABERNET FRANCO N.	NERO
43	CABERNET SAUVIGNON N.	NERO
46	CALABRESE NERO N.	NERO
49	CANAIOLO NERO N.	NERO
51	CANNONAU N.	NERO
298	CHARDONNAY B.	BIANCO
69	CORTESE B.	BIANCO
62	CILIEGIOLO N.	NERO
64	COCOCCIOLA B.	BIANCO
73	DOLCETTO N.	NERO
79	FALANGHINA B.	BIANCO
81	FIANO B.	BIANCO
90	GAGLIOPPO N.	NERO
92	GARGANEGA B.	BIANCO
95	GRECHETTO B.	BIANCO
97	GRECO B.	BIANCO
305	KERNER B.	BIANCO
126	MAIOLICA N.	NERO
127	MALBECH N.	NERO
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	BIANCO
132	MALVASIA BIANCA LUNGA B.	BIANCO
133	MALVASIA DEL LAZIO B.	BIANCO
138	MALVASIA ISTRIANA B.	BIANCO
299	MANZONI BIANCO B.	BIANCO
144	MARZEMINO N.	NERO
146	MERLOT N.	NERO
150	MONTEPULCIANO N.	NERO
151	MONTONICO BIANCO B.	BIANCO
153	MOSCATO BIANCO B.	BIANCO



Giunta Regionale

157	MOSTOSA BIANCO B.	BIANCO
160	NEBBIOLO N.	NERO
181	PASSERINA B.	BIANCO
184	PECORINO B.	BIANCO
402	PETIT MANSENG B.	BIANCO
335	PETIT VERDOT N.	NERO
193	PINOT BIANCO B.	BIANCO
194	PINOT GRIGIO G.	GRIGIO
195	PINOT NERO N.	NERO
199	PRIMITIVO N.	NERO
206	REFOSCO NOSTRANO N.	NERO
209	RIESLING ITALICO B.	BIANCO
210	RIESLIN RENANO B.	BIANCO
218	SANGIOVESE N.	NERO
221	SAUVIGNON B.	BIANCO
227	SEMILLON B.	BIANCO
230	SYLVANER VERDE B.	BIANCO
231	SYRAH N.	NERO
344	TANNAT N.	NERO
233	TERRANO NERO	NERO
235	TOCAI FRIULANO B.	BIANCO
238	TRAMINER AROMATICO Rs.	BIANCO
232	TREBBIANO ABRUZZESE B.	BIANCO
244	TREBBIANO TOSCANO B.	BIANCO
	VARIETA' UVE DA VINO BACCA NERA	NERO
250	VELTLINER B.	BIANCO
254	VERDICCHIO BIANCO	BIANCO
258	VERMENTINO B.	BIANCO
346	VIOGNIER B.	BIANCO



Giunta Regionale

Allegato XI

(All. 9 I.O. AGEA n. 65/2000)

prot. AGEA.ALA.0000000 del gg/mm/aaaa
(compilata da)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)
nato/a _____ (_____) il _____
(comune) (prov.) (data)
residente a _____ (_____)
(comune) (prov.)
in Via _____ n. _____
(indirizzo) (civico)

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI

Domanda di sostegno N.: _____

CUAA del richiedente: _____

Denominazione del richiedente: _____

ELENCO DELLE OPERE DA REALIZZARE COME DA DOMANDA DI SOSTEGNO

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)



Giunta Regionale

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE MINORI

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: _____ Descrizione: _____

Superficie realizzata da collaudare (mq): _____

Estremi catastali dei vigneti realizzati:



Giunta Regionale

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Il presente documento firmato dal richiedente deve essere scansionato e acquisito tramite le funzioni disponibili nel portale SIAN.

Il richiedente dichiara di aver verificato con accuratezza i dati presenti in questa comunicazione, consapevole che tali modifiche dovranno essere riportate nella domanda di saldo, pena il mancato riconoscimento dell'aiuto.

Qualora la presente comunicazione sia stata informatizzata da un Centro di Assistenza Agricola o da un tecnico abilitato, il richiedente si impegna a farla pervenire, entro 5 giorni solari dalla data di registrazione riportata nel frontespizio, agli uffici dell'Amministrazione regionale attenendosi alle modalità da questa indicate.

In fede

firma del richiedente o del rappresentante legale

Nel caso in cui la comunicazione venga resa per una diversa ubicazione del vigneto da realizzare ed i nuovi terreni non siano di proprietà del richiedente, alla presente deve essere allegato il consenso dei proprietari come da allegato VI.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, all'ufficio competente via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



Giunta Regionale

Allegato XII

(All. 7 I.O. n. 65/2000 AGEA)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dell'art. 2(2) del reg. (UE) n. 1306/2013, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria
a) decesso del titolare	<p>A. successione legittima</p> <p>1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p> <p>2. scrittura notarile indicante linea ereditaria</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>3. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente; <i>inoltre, nel caso di coeredi:</i></p> <p>4. delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; o, in alternativa:</p> <p>5. nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante <i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i></p> <p>6. Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p>7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p>
j) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore	<p>1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale oppure</p> <p>2) dichiarazione sostitutiva indicante la lunga degenza o attestante malattie</p>



Giunta Regionale

	invalidanti e correlate alla specifica attività professionale
k) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato
Fattispecie	Documentazione obbligatoria
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda	<p>A) Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio</p> <p>1) Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio.</p> <p>B) Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole</p> <p>1) Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del liquidatore.</p>



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it